

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6727 del 30/12/2022
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA CON PROCEDURA ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO REGIONALE n. 41/2001 IN COMUNE DI RIMINI(RN). RICHIEDENTE: AZIENDA AGRICOLA BERNARDI DAL 1953 - PROCEDIMENTO RNPPA2307.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-7051 del 30/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno trenta DICEMBRE 2022 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA CON PROCEDURA ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO REGIONALE n. 41/2001 IN COMUNE DI RIMINI(RN).
RICHIEDENTE: AZIENDA AGRICOLA BERNARDI DAL 1953 - **PROCEDIMENTO RNPPA2307**.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 *"Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"*;
- la Legge 07/08/1990 n. 241 *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"* e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3, con particolare riferimento agli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001 n. 41 *"Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"*;
- il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 21 dicembre 2005;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, con particolare riferimento all'art. 51 *"Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico"*;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 *"Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 del R.R. n. 41/2001"*;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna ;
- la Legge Regionale 30/4/2015 n. 2, con particolare riferimento all'art. 8 *"Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico"*;
- le deliberazioni Regionali n. 1781/2015 *"Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento – carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque - ai fini del riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021"* e n. 2067/2015 *"Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021"*;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 02/02/2015, n. 1622 del 29/10/2015 e n. 1792 del 31/10/2016;
- la deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 *"Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano"* così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;

- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con cui è stato conferito al Dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini;

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna – Sede di Rimini n. 18456 del 12/12/2005 è stata rilasciata al Sig. Rossi Dino (Cod.Fisc. RSS DNI 40C16 H294Z) la concessione preferenziale per la derivazione di acque sotterranee mediante un pozzo sito in loc. Viserba Monte nel Comune di Rimini (RN), su un terreno distinto nel N.C.T. al foglio 45 particella 679 nella quantità massima pari a 1.650 m³/annui ad uso "irrigazione agricola" - **Procedimento RNPPA2307**;
- che in data 21/12/2007 il Sig. Rossi Dino ha presentato istanza di rinnovo della suddetta concessione preferenziale, registrata al protocollo regionale PG/08/20024 del 21/01/2008;
- che in data 30/05/2022 il Sig. Bernardi Christopher (Cod.Fisc. BRN CRS 87S05 Z130P), titolare della Soc. Azienda Agricola Bernardi dal 1953, ha presentato istanza di cambio di titolarità e variante con aumento del consumo idrico, acquisita al protocollo Arpae PG/2022/89502 in data 30/05/2022;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda da cui si evince che:

- il prelievo verrà esercitato mediante pozzo già autorizzato avente una profondità di 60,00 m. dal piano di campagna e diametro 165 mm. ubicato nel Comune di Rimini (RN), su terreno di proprietà del Sig. Rossi Dino, distinto catastalmente al N.C.T. al foglio 45 particella 679;
1. la portata massima richiesta è di 9,00 l/s ;
 2. la quantità d'acqua necessaria è di complessivi 16.028 m³/annui;
 3. la risorsa richiesta viene utilizzata ad uso "irrigazione agricola" ;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

PRESO ATTO:

1. che la domanda di concessione è stata pubblicata sul B.U.R.E.R. n. 300 del 12/10/2022 senza che nei successivi 30 giorni siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio della concessione richiesta;
2. della nota del 07/11/2022, registrata in pari data al prot. Arpae PG/2022/182832, con la quale la Provincia di Rimini esprime parere negativo al rilascio della concessione, ai sensi di quanto previsto dal P.T.C.P. 2007-variante 2012. Il pozzo ricade nell'area ricompresa nei 200 m dal campo pozzo idropotabile "Raggera" (P48, P23 e P28) di Romagna Acque Società delle Fonti;
3. della nota del Consorzio di Bonifica della Romagna, Prot/2022/207336 del 19/12/2022, con cui si comunica che non sono presenti distretti irrigui nell'area di interesse della concessione;

CONSIDERATO:

- che, per le caratteristiche sopra descritte, il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione ordinaria di cui all'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001;
- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta di concessione rientra nell'uso "irrigazione agricola" di cui alla lett. a) dell'art. 152 della citata L.R. 3/1999;

VALUTATA la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali ed in particolare della Deliberazione n. 2293/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po "Direttiva derivazioni" utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questo Servizio, si evince che:

- il prelievo insiste nel corpo idrico "Conoide Marecchia-confinato superiore" (cod. 0590ER-

DQ2-CCS), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo 2014-2019 “buono”,

- l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come “moderato”, essendo il prelievo superiore a 3.000 m³/anno (pari a 16.000 m³/anno), con portata massima superiore a 2 l/s (pari a 9 l/s)
- dati:
 1. la subsidenza accettabile, essendo i valori medi 2011-2016 entro i -10 mm/anno, compresi tra -2,5 e 0 mm/anno,
 2. la soggiacenza media 2010-2012 della falda in equilibrio con valori compresi tra 10 e 5 m dal piano campagna,
 3. il trend piezometrico medio 2002-2019 in aumento (positivo), con valori superiori a +0,3 m,il corpo idrico, localmente, risulta a “criticità bassa”;
- applicando il metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione) definito nella “Direttiva Derivazioni”, l'ambito di rischio in cui ricade il prelievo è A (Attrazione), con derivazione dei volumi emunti compatibile, fatta salva **l'installazione di un misuratore dei volumi emunti e di un misuratore di portata e una riduzione della portata massima (9 l/s) di 2/3 da maggio a novembre, quindi concessa in tale periodo solo per 3 l/s;**
- dal confronto fra il prelievo richiesto e quello stimabile in base all'uso (orticole a ciclo lungo) e al metodo di irrigazione (a pioggia), ai sensi della DGR 1415/2016 è stata valutata congruità del volume annuo di prelievo da concedere **(16.000 m³/anno);**

VERIFICATO INOLTRE che il pozzo privato RNPPA2307 ricade nell'area ricompresa nei 200 m dal campo pozzo idropotabile “Raggera”(P48, P23 e P28) di Romagna acque Società delle Fonti, l'istruttoria ha effettuato le seguenti **valutazioni tecniche**:

- applicando il metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione) definito nella “Direttiva Derivazioni”, l'ambito di rischio in cui ricade il prelievo è A (Attrazione);
- il prelievo del pozzo privato non interferisce con i due pozzi P23 e P28 di Romagna acque in quanto questi ultimi prelevano negli acquiferi A4 e A2;
- il prelievo del pozzo privato interferisce solo con il pozzo P48 di Romagna acque in quanto entrambi prelevano intercettando l'acquifero A1;
- il pozzo privato non è di nuova realizzazione, ma esistente e già concessionato dal 2007 con un prelievo di 1650 m³/anno, quindi l'interazione sull'acquifero A1 è già presente;
- il prelievo di 16.000 m³/anno è molto inferiore a quello del P48 pari verosimilmente a circa ½ di 3.500.000 m³/anno;
- la portata massima del pozzoprivato (9 l/s) è inferiore a quella del pozzo P48 (50 l/s);
- è stato verificato che il Consorzio di Bonifica della Romagna non può fornire dal vicino scolo “Sortie Ramo Via Manfroni” il quantitativo richiesto, nemmeno in parte, in quanto tale scolo non ha funzione irrigua;

Sulla base delle valutazioni tecniche di cui sopra si valuta che il prelievo di 16.000 m³/anno di tale pozzo privato, possa venire concesso superando il parere negativo della Provincia;

STABILITO CHE il canone per l'uso “irrigazione agricola”, calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e s.m.i. e secondo gli aggiornamenti delle delibere regionali citate in premessa, è fissato per il 2022 a €12,68 (euro dodici/24) ogni 3000 m³ ;

ACCERTATO:

- che il richiedente ha provveduto al versamento della somma di €. 195,00 a titolo di spese istruttorie in data 11/04/2022;

- il concessionario è in regola con i pagamenti dei canoni fino al 2022;
- ha provveduto in data 30/12/2022 al versamento della somma di €250,00 (euro duecentocinquanta/00) a titolo di deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi che il concessionario viene ad assumere per effetto della concessione medesima, somma che sarà, ove nulla osti, restituita allo scadere della concessione medesima;
- che con nota prot. PG/2022/213921 del 30/12/2022 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione e il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;

DATO ATTO che ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, che la concessione possa essere rilasciata ai sensi degli art. 5 e 6 del R.R. n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014 per la durata di anni 10 (dieci) fino alla data del 31/12/2031, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'incarico di Funzione Demanio Idrico RN Dott.ssa Anna Maria Casadei ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1 di rilasciare alla Soc. Azienda Agricola Bernardi Christopher (P.Iva. 04386200408), fatti salvi i diritti di terzi, la variante sostanziale alla concessione di derivazione per il prelievo di acque sotterranee da un pozzo esistente in loc. Viserba monte del Comune di Rimini (RN) per una portata massima di 9 l/s, ridotta di 2/3 da maggio a novembre pari a 3 l/s, per un volume massimo di prelievo di 16.000 m³ ad uso "irrigazione agricola" - **Procedimento RNPPA2307**;
- 2 di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
- 3 di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2031**;
- 4 di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone in €. 75,41(euro settantacinque/41) per l'anno 2023;
- 5 di fissare in €. 250,00 (euro duecentocinquanta/00) l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, dando atto che il medesimo è stato versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito, ove nulla osti, al termine della concessione a seguito della scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
- 6 che le somme versate saranno introitate su appositi capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale;
- 7 di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
- 8 di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
- 9 di stabilire inoltre:
 - che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001;

- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- 10 di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
 - 11 di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lett. b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Dott. Stefano Renato De Donato
(Documento firmato digitalmente)

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata alla Soc. Azienda Agricola Bernardi dal 1953 (P.Iva. 04386200408) per il prelievo di acque sotterranee ad uso “irrigazione agricola” nel Comune di Rimini (RN)- **Procedimento RNPPA2307**.

ART. 1

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E
DESTINAZIONE D’USO DELLO STESSO.**

Il prelievo di acqua sotterranea avverrà mediante un pozzo esistente avente le seguenti caratteristiche:

- diametro: 165 mm.;
- profondità: 60,00 m. dal piano di campagna;
- ubicazione: Comune di Rimini, loc. Viserba monte, su terreno di proprietà del Sig. Rossi Dino, distinto catastalmente al foglio 45 particella 679 avente le seguenti coordinate geografiche:
UTM-RER: X= 781.344 Y= 887.419 Corpo Idrico: “Conoide Marecchia - confinato superiore” (cod. 0590ER-DQ2-CCS), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica.

La risorsa idrica prelevata dovrà essere utilizzata ad uso “irrigazione agricola”.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL’ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo di acqua sotterranea dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- potenza della pompa: 11 Kw;
- portata massima di prelievo: 9 l/s da dicembre ad aprile e 3 l/s da maggio a novembre
- massimo volume annuo prelevato: 16.000 m³;

Il Concessionario dovrà sospendere ogni prelievo qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi dei casi previsti dall’art. 30 del R.R. n. 41/2001, venga reso noto il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

- 1 Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo;

- 2 E’ vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L’inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare;

- 3 Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia concedente;
- 4 Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare all'Agenzia concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero;
- 5 In ogni caso il Concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche;
- 6 Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, esplicitando i motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia concedente ,che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

MISURAZIONE DEI PRELIEVI

Il Concessionario dovrà provvedere all'installazione di idonea strumentazione per la misurazione dei volumi emunti e di un misuratore di portata.

In particolare il Concessionario ha l'obbligo di:

- mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste;
- rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione e i tempi previsti per il ripristino;
- trasmettere annualmente ad Arpa-S.A.C. Rimini, **entro il 31 gennaio di ogni anno**, il dato del volume del prelievo complessivo effettuato nell'anno precedente e della portata durante i mesi estivi (da maggio a novembre) .

ART. 5

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2031**, fatti salvi il diritto del Concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di generale pubblico interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità;
2. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione;
3. Il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal generale pubblico interesse e secondo le modalità prescritte dall'Agenzia concedente.

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34, comma 2 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.
3. Il canone dovrà essere aggiornato ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015.

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione;
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito se sono stati adempiuti tutti gli obblighi derivanti dalla stessa;
3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8

RINNOVO

4. Nel caso in cui, al termine della concessione, persistono i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. n. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2031**;
5. Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, così come in caso di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART.9

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo;
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.